



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice PINOTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013<sup>(\*)</sup>**

Istituzione della Giornata nazionale dell'Inno d'Italia

---

<sup>(\*)</sup> Testo ritirato dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - L'Inno nazionale della Repubblica italiana fu scritto nell'autunno del 1847 da un giovane genovese, Goffredo Mameli, e fu musicato da un altro genovese, Michele Novaro. Esso nacque in un clima di fervore patriottico e fu eseguito, per la prima volta, a Genova, in Piazza Regina, il 10 dicembre 1847.

Esso divenne il canto più amato della stagione risorgimentale e simboleggiò l'unificazione d'Italia. Il «Canto degli italiani», meglio conosciuto come «Inno di Mameli», fu considerato da Giuseppe Verdi il testo rappresentativo della nostra Patria e il 12 ottobre 1946 esso divenne l'inno nazionale della Repubblica italiana, sostituendo, così, la

Marcia Reale, inno che Giuseppe Gabetti aveva scritto per Carlo Alberto.

Il presente disegno di legge intende valorizzare ulteriormente il significato storico e attuale dell'Inno nazionale, proponendo che la ricorrenza della sua prima esecuzione pubblica sia indicata come Giornata nazionale da celebrare ogni anno a Genova, riconosciuta, in tal modo, città ufficiale dell'Inno nazionale.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in particolare disponendo che le celebrazioni realizzate ai sensi della legge sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il giorno 10 dicembre, anniversario della prima esecuzione pubblica dell'Inno di Mameli a Genova, è dichiarato Giornata nazionale dell'Inno d'Italia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate le modalità delle celebrazioni annuali che devono, comunque, prevedere il carattere non festivo del giorno stesso.

2. Le celebrazioni di cui al presente articolo, sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

